



CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE AFFARI GENERALI

Tel. 0882/813223 - Fax 0882/813209 Pec: protocollo@comune.sanmarcoinlamis.fg.it

ORDINANZA N. **56**

OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO IN LAMIS. DIVIETO AL PUBBLICO DI ACCESSO IN AREE, STRADE E PIAZZE ED ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 a dichiarato lo stato di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 29.07.2020 è stato prorogato fino al 15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che:

- per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare:
 - il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;
 - il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1e2*, comma 1;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 18.10.2020, D.P.C.M. entrambi superati e sostituiti con ulteriore successivo D.P.C.M. del 24.10.2020, data la urgente necessità di introduzione immediata di misure ancora più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione esponenziale del contagio;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che introduce misure più restrittive a seconda della collocazione delle Regioni in una delle tre aree individuate (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti livelli di criticità definiti sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30.04.2020, sentito il Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020, che colloca la Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni in legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi di utilizzo delle mascherine pubblici";
- l'art. 1, comma 9, del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- l'art. 13 del D.P.C.M. 03.11.2020 prevede che *"Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata"*;

VISTA la nota prot. n. 18142 del 12.11.2020 del Prefetto di Foggia, trasmessa ai Sindaci dei Comuni della provincia di Foggia all'esito di riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per concordare le più idonee modalità di

applicazione della misura della chiusura di strade e piazze ritenute sensibili, proprio per scongiurare situazioni di particolare assembramento, di mancato rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e di inosservanza dell'obbligo di utilizzo delle mascherine;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020;
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 11 del 04.03.2020 (integrata con successiva R.G. n. 12 del 04.03.2020) di attivazione del C.O.C. per misure di prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

PRESO ATTO dell'allarmante aumento dei contagi nel territorio comunale di San Marco in Lamis e del numero in costante aumento delle persone in sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena, come da bollettino ultimo del 12.11.2020 diramato dalla Regione Puglia – Unità di crisi per la gestione dell'emergenza, per il tramite della Prefettura di Foggia in data 06.11.2020, dal quale risulta un numero totale di n. 289 persone (delle quali n. 18 con esito negativo del tampone e n. 46 ancora in attesa di tampone) in sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena, a fronte di n. 141 registrato in data 01.11.2020;

CONSIDERATO che:

- nel Comune di San Marco in Lamis fenomeni di aggregazione, con profili di criticità tendenti all'assembramento, si verificano, soprattutto durante i giorni festivi e prefestivi, nella Villa Comunale, nella villetta, nei parchi e nei giardini pubblici recintati e non, e tanto impone l'adozione di misure ulteriormente restrittive ai fini di una ordinata frequentazione nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- si registra la tendenza di gruppi consistenti di persone ad aggregarsi anche in luoghi non prossimi agli esercizi della ristorazione autorizzati alla vendita per asporto per consumare alimenti e bevande acquistati presso gli esercizi commerciali in genere;
- si registrano inoltre, durante tutti i giorni della settimana, anomale ed abnormi aggregazioni di persone in Via Della Repubblica, Piazza Madonna delle Grazie, Via Dante Alighieri, Via Roma, in ragione dell'insistenza di numerosi esercizi commerciali, bar, pizzerie, chioschetti;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per emanare misure urgenti;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

1) **La chiusura** della Villa Comunale ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa mediante l'utilizzo degli accessi di Piazza Madonna delle Grazie, Piazza Oberdan, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro, con l'obbligo di indossare correttamente dispositivo di protezione delle vie respiratorie(mascherina), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.

2) **Il divieto** su tutto il territorio comunale dell'uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. E' consentito sedersi solo informa isolata e per brevi periodi di riposo.

3) Su tutto il territorio comunale è **vietato il consumo all'aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore.**

4) **La chiusura al pubblico delle seguenti aree:** Villetta Comunale, Piazza Europa, Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma, Viale della Repubblica, Piazza Oberdan, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni.

In tali aree, in presenza di più di quattro persone in fila in attesa dell'accesso a ciascun esercizio commerciale, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, è fortemente raccomandato allontanarsi dall'area chiusa al pubblico per, eventualmente, farvi ritorno in un momento successivo, fermo restando l'obbligo di allontanarsi comunque dall'area stessa a richiesta degli organi di polizia preposti ai controlli.

I divieti di cui alla presente disposizione di chiusura al pubblico valgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni della settimana;

5) La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna **fino al 03/12/2020;**

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14.07.2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del D.L. medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in legge n. 35 del 22.05.2020.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico del Comune di San Marco in Lamis, all'albo pretorio e nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.sanmarcoinlami.fg.it.

2) La trasmissione della presente ordinanza:

- al Prefetto della provincia di Foggia;

- al Questore di Foggia;

- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia ed al Comando della Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis;

- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

- alla Regione Puglia –ed all'Unità di Crisi per la gestione dell'emergenza;

- alla Provincia di Foggia;

Il Servizio di Polizia Locale di San Marco in Lamis e le Forze dell'Ordine sono incaricatidell'esecuzione della presente ordinanza.

DEMANDA

Agli uffici competenti la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 15 novembre 2020

IL SINDACO
Dott. Michele Merla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

VILLANI Annamaria